

Patto di Integrità

(art. 1, co. 17, legge n. 190/2012)

Articolo 1 - Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impres, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante, anche se materialmente non allegato. Esso non si applica ai contratti di importo pari o inferiore ad euro mille.

In sede di gara, svolta dall'Ufficio Associato Appalti dell'Unione Bassa Reggiana, l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 - L'Appaltatore:

- A. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
- B. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;

- C. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- D. assicura di non essersi accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura e di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- E. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
- F. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
- G. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
- H. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di

bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;

- I. acquisisce l'accettazione delle clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra da parte del subappaltatore e la trasmette alla stazione appaltante per ottenere l'autorizzazione.

Articolo 4 - La stazione appaltante:

- A. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- B. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
- C. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"codice di comportamento dei dipendenti"* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
- D. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
- E. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

A tal fine, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'operatore economico, assegnando il termine di venti giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'operatore economico abbia risposto, la stazione appaltante, e per essa il responsabile competente, su proposta del responsabile del procedimento, dispone l'applicazione a carico del concorrente e/o dell'aggiudicatario di una o più delle seguenti misure:

- A. l'esclusione dalla gara;
- B. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
- C. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- D. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- E. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- F. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
- G. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

In caso di accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procede all'archiviazione della pratica.

In ogni caso, fino all'intervenuta dichiarazione di risoluzione del contratto, l'operatore economico non potrà sospendere le prestazioni oggetto del contratto medesimo.

Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

All'operatore economico saranno liquidate le prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di intervenuta risoluzione.

Articolo 6 - Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara, indetta dall'Ufficio Associato Appalti dell'Unione Bassa Reggiana, e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.